

Definizione di indicazioni operative per il prolungamento del tirocinio curriculare con i 9 CFU a scelta, approvate nel Consiglio del CdS del giorno 21 gennaio 2020

Si ricorda che gli studenti iscritti alla LM in Psicologia dispongono di 9 CFU a scelta. Tali CFU possono essere acquisiti con un esame aggiuntivo, che non fa media, essendo il piano di studi già dotato dei 12 esami richiesti. Come previsto dall'art. 6 del Regolamento, le attività formative a scelta dello studente possono prevedere anche *“lo svolgimento/frequenza ad attività diverse da un esame purché congruenti con gli obiettivi formativi specifici del CdLM”*, in alternativa, o a completamento dei CFU a scelta, ove l'esame scelto sia di un numero inferiore di CFU.

Lo stesso Regolamento del CdS prevede, all'art. 12, che ai fini dell'accREDITAMENTO EuroPsy, lo studente può aggiungere ai 6 CFU di tirocinio obbligatorio, 9 CFU di attività a scelta da svolgere sotto forma di tirocinio con relativi progetto formativo e relazione finale.

Sono di seguito delineati i passaggi operativi affinché queste indicazioni contenute nel Regolamento possano essere espletate. Il Consiglio del CdS ha approvato che:

1. lo studente interessato a prolungare il tirocinio curriculare con i CFU a scelta deve preventivamente produrre una domanda al coordinatore del corso di studi in cui specifica che tale prolungamento è richiesto ai fini dell'accREDITAMENTO EuroPsy (<https://w3.uniba.it/corsi/psicologia/tirocinio/modulo-autorizzazione-al-prolungamento-europsy-a-a-2021-22/view> **inviandola alla Segreteria Didattica all'indirizzo nicole.delvino@uniba.it**
2. nel rispetto della logica di accREDITAMENTO EuroPsy, non sono previsti spaccettamenti dei 9 CFU a scelta in forma di tirocinio curriculare; dunque, se si decide di prolungare il tirocinio curriculare, vanno completati per tale finalità, tutti e 9 i CFU a scelta;
3. il prolungamento del tirocinio curriculare con i 9 CFU a scelta ai fini EuroPsy non richiede necessariamente il cambio di sede della struttura ospitante, ma è richiesto un nuovo progetto formativo e la stesura di una nuova relazione finale, entrambi distinti e diversi da quelli prodotti nell'ambito del tirocinio curriculare, così come già previsto nel Regolamento del CdS.

Definizione di indicazioni operative per la richiesta di convalida di esperienze lavorative, volontariato e Servizio Civile ai fini del prolungamento del tirocinio curriculare con i 9 CFU a scelta

Nel rispetto del Regolamento del CdS, il Consiglio ha approvato quanto segue:
è possibile richiedere la convalida di esperienze lavorative, volontariato o Servizio Civile per i 9 CFU a scelta, come prolungamento del tirocinio curriculare, in aggiunta alla convalida dei 6 CFU di tirocinio curriculare ai fini dell'accREDITAMENTO EuroPsy;
in tale caso è necessario inoltrare richiesta di convalida prolungamento (reperibile nella pagina online dei tirocini curricolari) allegando alla stessa la modulistica di fine prolungamento.

Chi intende richiedere la convalida di 15 CFU complessivi, può presentare la domanda seguendo le stesse indicazioni previste per la convalida di 9 o 6 CFU.